



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 75 del 2015

Oggetto: **ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**

In riferimento al Verbale n.° 2011/109 CC NAS RG del 24.05.2011 del

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS di Ragusa.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2011/109 del 24.05.2011 redatto presso gli Uffici del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS di Ragusa, ore 12,00, dal Mar. Ca. ARMATORE Vincenzo, in riferimento all'ispezione amministrativa a carattere igienico-sanitario effettuata, unitamente al Mar. Capo ARCIERI Luciano, dello stesso reparto, il giorno 21.05.2011 presso l'attività di Ristorante-Bar-Pizzeria "ACQUAMARINA", corrente in Scicli, frazione di Donnalucata, V.le Della Repubblica n.° 9, gestita dalla Società SEA PLAYA s.r.l. di cui è Amministratore Unico il Sig. CONTI Giuseppe, nato a Scicli il 27.04.1965 ed ivi residente in Via Sassari n.° 17;

Atteso che a carico del Sig. CONTI Giuseppe, sopra meglio generalizzato, nella qualità di Amministratore Unico della Società SEA PLAYA s.r.l., gerente l'attività di Ristorante "ACQUAMARINA", è stata accertata la violazione prevista dal Regolamento CE n.° 852/2004 - parte A, Allegato II *per avere omissis, nella predetta qualità, di mantenere nelle giuste condizioni igienico-sanitarie e strutturali i locali del ristorante. All'atto del controllo è stata accertata la presenza in più punti delle pareti e del soffitto della cucina e del locale lavaggio stoviglie, di diverse formazioni di umidità con rigonfiamento e distacco sia della pittura che dell'intonaco; i cablaggi dell'impianto elettrico intrise di sporco pregresso frammisto a polvere;*

Considerato che la violazione al Regolamento CE n.° 852/2004 - parte A, Allegato II, accertata a carico del Sig. CONTI Giuseppe, nella qualità suddetta, a seguito dell'ispezione anzidetta, è sanzionata dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs 6 novembre 2007 n.° 193, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00 (*corrispondente al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista*) da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo **in applicazione della sanzione in misura ridotta;**

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 03.08.2011, ore 12,30, consegnandolo, presso gli Uffici della Stazione dei Carabinieri di Donnalucata, nelle mani del Sig. Conti Giuseppe, che nulla ha dichiarato, in nome proprio e per conto della Società SEA PLAYA s.r.l., di cui è Amministratore unico, specificando allo stesso, la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Atteso che con nota prot. n.° 3/44 del 16.04.2015, acquisita al prot. gen. dell'ASP con n.° E-0010697 del 14.05.2015, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Ragusa ha inviato rapporto ai sensi dell'art. 17 della L.689/81 in riferimento al verbale n.° 2011/109 del 24.05.2011 a carico del Sig. Conti Giuseppe;

Visto che con nota prot. n.° 4766 dell'08.06.2015, acquisita dall'ASP di Ragusa con prot. gen. n.° E-0018130 del 24.07.2015, l'Avvocatura del Comune di Ragusa, quale Autorità competente in materia all'epoca dei fatti, ha comunicato *che non risultano agli atti scritti difensivi a nome e per conto del Sig. Conti in riferimento al verbale di contestazione in oggetto;*

Accertato che il verbale è stato notificato entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Rilevato che la responsabilità per la violazione è da ascrivere al Sig. **CONTI Giuseppe**, nella qualità sopradescritta, il quale non ha inteso effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha presentato scritti difensivi per cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, la sanzione va confermata con l'aumento fino al 20%.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;



Ritenuto di poter applicare la maggiorazione, prevista fino al 20%, nella misura minima del 5%, pari ad €. 50,00, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. **CONTI Giuseppe**, nato a Scicli il **27.04.1965** ed ivi residente in via Sassari n.° 17, nella qualità di Amministratore Unico del Ristorante "**ACQUAMARINA**", il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€. 1.050,00 (l'importo pari al pagamento della sanzione in misura ridotta maggiorato del 5%)**.

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.050,00;

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 1.116,00 (euro millecentosedici/00)

Tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "*da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V*", nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. Conti Giuseppe, nato a Scicli il 27.04.1965 ed ivi residente in via Sassari n.° 17.

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS di Ragusa, V.le G. Perlasca n.° 2 – 97100 Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 29 SET. 2015

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico



